

111 C

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
del Consiglio n° 278 II Legislatura

PROPOSTA DI LEGGE

GESTIONE DIRETTA E FINANZIAMENTO DEI CENTRI SERVIZI CULTURALI

PER L'ANNO 1977

- 6 LUG. 1977
Prot. N° <u>278</u>
Col. Ci. Fasc.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Colleghi Consiglieri,

la proposta di legge che presentiamo non è una proposta di legge organica per l'intera sistemazione della materia relativa ai centri dei servizi culturali, ma solo una proposta, con carattere di urgenza, per l'assunzione temporanea a gestione diretta del servizio e per il finanziamento dello stesso per il 1977.

Nell'accordo fra i cinque partiti democratici che ha dato vita all'attuale maggioranza programmatica è sancito l'impegno a dare soluzione definitiva al problema entro breve termine attraverso l'istituzione del servizio regionale per l'attività culturale sul territorio nell'ambito dell'attuazione dell'educazione permanente; ma poichè non è possibile giungere a breve scadenza alla elaborazione unitaria ed alla approvazione di tale provvedimento di legge organica e poichè col 30 giugno, senza un provvedimento legislativo i centri esistenti verrebbero ad essere chiusi, abbiamo ritenuto opportuno presentare questa proposta cui chiediamo di dare carattere di assoluta urgenza.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Art. 1

A decorrere dal 1° ~~luglio~~^{gennaio} 1977, i centri dei servizi culturali trasferiti alla Regione con decreto CIPE n. del 12/12/1972 ed affidati con convenzione ai precedenti enti gestori fino al ~~31/12/1976~~^{30/12/1976}, vengono gestiti direttamente dalla Regione.

Art. 2

Nelle more della approvazione della legge organica che disciplinerà la vita e l'attività dei centri nell'ambito del servizio socio-culturale regionale che avverrà comunque entro il 31/12/1977, i centri dipenderanno sul piano burocratico ed amministrativo dall'assessorato alla cultura che provvederà anche al controllo sul loro effettivo funzionamento.

Art. 3

Fino al 31 dicembre 1977, per il funzionamento dei centri la Regione utilizzerà il personale già in servizio ~~presso gli stessi enti~~^{in posti di ruolo} già dipendente dagli enti convenzionati senza procedere a nessun'altra assunzione né provvisoria né definitiva.

Art. 4

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si farà fronte con lo stanziamento di Lire da imputare sul capitolo di bilancio n.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

2.

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Rocco Galatone
Giovanni Dilonardo
Giuseppe Conte
Graziano Ciocia
Carlo Borgia

R. Galatone
G. Dilonardo
G. Conte
G. Ciocia
C. Borgia

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla III Commissione Consiliare permanente il 6-7-77